



Bologna, marzo 2024

# Nota Detrazione Contributi Associativi e Spese Sanitarie > Iscrizioni Volontarie

## **Detrazione Contributi Associativi**

Con questa nota ricordiamo che i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso, operanti esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886, come CAMPA, sono **detraibili dalle imposte al 19% per un importo non superiore a € 1.300** in base all'art. 83 co. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore. Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc.).

Ai fini dichiarativi tali somme devono essere indicate:

nel quadro ONERI E SPESE nei righi ALTRE SPESE (per il mod. 730 nel quadro 'E'; per il mod. Redditi Persone Fisiche nel quadro 'RP') con il Cod. '22' (vd. istruzioni "Contributi associativi alle società di mutuo soccorso").

A dimostrazione del versamento contributivo, che ai fini della detraibilità deve essere effettuato con metodi tracciabili, occorre presentare:

- la contabile del bonifico effettuato,
- la ricevuta rilasciata da CAMPA se il pagamento è stato effettuato con assegno o POS presso i nostri uffici.

Dal momento che le istruzioni Modello 730 / Modello Redditi Persone Fisiche prevedono che:

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione";

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per sé stessi, e non per i familiari";

solo i Soci CAMPA che siano contribuenti possono detrarre il proprio contributo associativo.

Non sono invece detraibili i contributi specificatamente distinti versati per i familiari a carico ancorché Soci (come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate).

Inviamo pertanto l'attestazione dei contributi associativi versati suddivisi per ciascun associato.

Anche se il versamento del contributo è unico per l'intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio CAMPA contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito.



**Ricorda**. Puoi ottenere l'attestazione di versamento dei contributi in tempo reale accedendo all'**Area Riservata** del sito: dalla voce di menu "Documenti utili" scarica le certificazioni dedicate ai contributi associativi versati e ai rimborsi ricevuti, così da completare la documentazione per la dichiarazione dei redditi.





# **Detrazione Spese Sanitarie**

Per gli assistiti che nell'anno **2023** hanno sostenuto spese riconosciute dalla CAMPA, inviamo l'**Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie**, utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Dal momento che i contributi associativi versati dai Soci alla CAMPA fino al massimale di € 1.300 sono detraibili al 19% dalle imposte, sono detraibili solo le spese sanitarie sostenute e non rimborsate, con la franchigia di € 129,11 (\*1).

Contributo Associativo DETRAIBILE = si detrae solo la quota di spesa non rimborsata

Contributo Associativo NON DETRAIBILE = si detrae l'intera spesa sanitaria anche se rimborsata

Qualora i contributi associativi versati siano superiori al limite di € 1.300 (sempre con riferimento alla propria posizione), si può detrarre anche una quota delle spese sanitarie rimborsate, calcolata in proporzione alla percentuale dei contributi eccedenti il limite di € 1.300 sul totale dei contributi versati (\*2).

Viceversa, per i familiari fiscalmente a carico a cui non spetta la detrazione dei contributi associativi, le spese sanitarie sostenute si ritengono rimaste a carico del titolare contribuente che può portarle in detrazione ancorché rimborsate.

Annualmente CAMPA comunica all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai Contributi associativi versati e alle Spese Sanitarie rimborsate, che permette all'Agenzia di predisporre il 730 precompilato. Per facilitare la verifica della correttezza del calcolo, l'Estratto Conto riporta per ciascun assistito:

- gli importi richiesti e quelli riconosciuti dalla CAMPA in **forma indiretta** (rimborso di fatture sostenute dagli associati)
- il totale dell'importo delle erogazioni sanitarie in forma diretta (prestazioni eseguite dagli associati presso le strutture sanitarie convenzionate i cui oneri sono assunti direttamente dalla CAMPA).
- e a titolo informativo le diarie in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN (previste per Ass. Più, Oro e altre speciali).



# Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile?

Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da CAMPA.

**Esempio** (\*1): contributo versato *inferiore* al limite (di € 1.300): es. € 1.200

Spese sanitarie sostenute € 950 - Rimborso ricevuto € 600 = Totale da portare in detrazione € 350 (- franchigia € 129,11).

**Esempio** (\*2): contributo versato *superiore* al limite (di € 1.300): es. € 2.000

→ percentuale contributi eccedenti il limite (2.000 - 1.300) / 2.000 = 35%

Spese sanitarie sostenute € 10.000 - Rimborso ricevuto € 8.000 = importo non rimborsato detraibile € 2.000

+ ulteriore quota detraibile delle spese rimborsate: 35% x 8.000 = € 2.800

Totale da portare in detrazione 2.000 + 2.800 = € 4.800 (- franchigia € 129,11)

## **Attenzione**

L'importo delle diarie non va sottratto in quanto non rappresentano rimborso di spese sanitarie sostenute. In caso di assistenza in forma diretta con quota di compartecipazione alla spesa, ad esempio per un ricovero il cui costo totale sia stato di  $\in$  10.000 e vi sia stata una quota di  $\in$  3.000 a vostro carico, solo quest'ultima è la parte di spesa sanitaria rimasta a carico, e quindi solo questa sarà detraibile

La procedura dell'Agenzia delle Entrate impone di seguire il criterio di cassa, mentre l'Estratto Conto CAMPA segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad es. le spese sanitarie sostenute nel 2023 al netto anche dei rimborsi liquidati nel 2024 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell'anno successivo.